



COMUNE DI BORGO TICINO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica – Lavori Pubblici

via Circonvallazione, 37 – 28040 Borgo Ticino (NO)
Tel. 032190271 int. 5 - p.iva 00531990034
comune.borgoticino@legalmail.it – www.comune.borgoticino.no.it

prot.
data.

DISCIPLINARE DI GARA

CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO

(art.183, D.lgs 50/2016 e s.m.i.)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
“CONCESSIONE IN FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEL CIMITERO DEL COMUNE DI BORGO TICINO (NO) CON PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI OPERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO”

CIG: 85107816A8 - CUP: E17B20001270005.

SOGGETTO PROMOTORE

LUMINAFERO S.R.L.

con sede legale in Santa Cristina e Bissone (PV) - Via Pila
n. 8 Codice Fiscale e P.IVA 0125653018

1. PREMESSA

Nel Comune di BORGO TICINO il servizio di illuminazione votiva, comprensivo di costruzione, gestione e manutenzione degli impianti, è gestito attraverso concessione a ditta esterna specializzata e la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli impianti elettrici votivi realizzati, a fronte della corresponsione al Comune di un aggio di concessione annuale quantificato in percentuale agli abbonamenti incassati.

In forza dell'art. 183, comma 15, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Società Luminafero S.r.l., con sede legale in Santa Cristina e Bissone (PV), Via Pila, n. 8, Codice Fiscale e P.IVA 01256530187, ha presentato al Comune di BORGO TICINO specifica proposta di project financing finalizzata alla concessione pluriennale del servizio di gestione dell'impianto di illuminazione votiva nel cimitero comunale e alla realizzazione di ulteriori opere, con oneri a carico del concessionario (di seguito denominata "Proposta").

La Proposta è stata approvata e dichiarata di pubblico interesse con D.G.C. n. 105 del 13.07.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi di legge, con la quale il Comune ha altresì provveduto alla contestuale nomina a promotore della società proponente (di seguito il "Promotore") ed all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica facente parte integrante della Proposta.

Detta proposta è stata altresì sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 30.09.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui si è proceduto altresì all'aggiornamento del programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022.

In attuazione della determina a contrarre n.____ del _____, il Comune di BORGO TICINO indice dunque la presente procedura aperta, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnico economica predisposto dal Promotore ed approvato con la citata D.G.C. n. 105 del 13.07.2020.

Si segnala sin d'ora che è attribuito il diritto di prelazione in favore del Promotore, da esercitarsi ai sensi e con le modalità indicate al successivo [par.15](#).

2. INFORMAZIONI GENERALI

2.1. ENTE CONCEDENTE

Comune di BORGO TICINO

Via Circonvallazione 37 - 28040 – BORGO TICINO

Telefono: +39 0321.90271

Indirizzo Internet: www.comune.borgoticino.no.it

Pec comune.borgoticino@legalmail.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Chiara Valentina LA MANNA.

CUP: E17B20001270005 – CIG: 85107816A8

2.2. TIPOLOGIA DI PROCEDURA DI GARA, TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, DATA E LUOGO DELLA SEDUTA PER APERTURA PLICHI

Procedura aperta di cui all'art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiudicarsi con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Termine di presentazione dell'offerta: .../.../2020 ore:

Data e luogo della prima seduta per apertura plichi: .../.../2020 ore: in seduta pubblica tramite piattaforma informatica a cui sarà possibile collegarsi da remoto.

2.3. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Project Financing per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto di illuminazione votiva nel cimitero comunale per una durata di **25 anni**, con progettazione realizzazione di opere con oneri interamente a carico del concessionario.

SOGGETTO PROMOTORE

Società Luminafero S.r.l.

con sede legale in Santa Cristina e Bissone (PV) - Via Pila n. 8.

Codice Fiscale e P.IVA 01256530187.

2.4. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) il bando di gara;
- b) il presente Disciplinare e i relativi allegati;
- c) il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal Promotore.

2.5. PROCEDURA DI GARA

La procedura di affidamento sarà esperita in via telematica sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) dove sono pubblicati i documenti a Base di Gara.

Gli stessi saranno altresì pubblicati sul sito del Comune di BORGO TICINO al fine di dare applicazione all'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. e s.m.i..

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato telematico, attraverso la piattaforma M.E.P.A. entro e non oltre le **ore:** del giorno _____ pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Decorso il termine non sarà reputata valida alcuna ulteriore offerta, neppure se sostitutiva, o integrativa, o migliorativa, di offerta precedente.

3. CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

3.1. PRESTAZIONI COSTITUTIVE DELLA CONCESSIONE E CONTROPRESTAZIONE.

La concessione è una concessione di servizi di cui la prestazione principale è costituita dalla gestione completa del servizio di illuminazione elettrica votiva nel cimitero comunale. La concessione prevede inoltre, quali prestazioni secondarie, la progettazione, direzione e realizzazione di lavori nei termini indicati nel Progetto di fattibilità tecnico-economica ed in conformità alle eventuali migliorie offerte in sede di gara. Le prestazioni secondarie sono indicate nel successivo [par. 3.3](#). La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli impianti elettrici votivi esistenti e/o realizzati, a fronte della corresponsione al Comune di un aggio di concessione annuale quantificato in percentuale agli abbonamenti incassati.

3.2. PRESTAZIONE PRINCIPALE - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA: UTENZE ATTIVE ED IMPORTO DELLA CONCESSIONE

La gestione del servizio di illuminazione votiva, prestazione principale della concessione, è comprensiva della gestione e manutenzione degli impianti esistenti con realizzazione di tutte le eventuali modifiche ed estensioni, nonché della gestione amministrativa e contabile delle utenze. Le utenze complessivamente attive sono 602.

L'importo del servizio di illuminazione votiva, equivalente a quello della concessione, è pari ad **Euro 261.989,05=**.

Esso è stato determinato, in conformità al disposto di cui all'art. 167 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto e comprende l'aggio da corrispondersi al Comune di cui si dirà al [par. 3.8](#).

3.3. PRESTAZIONI SECONDARIE

Le prestazioni che costituiscono una categoria secondaria rispetto a quella principale del servizio di illuminazione elettrica votiva, sono le seguenti:

- a. Progettazione definitiva ed esecutiva delle reti di illuminazione elettrica votiva
- b. Progettazione definitiva ed esecutiva di pavimentazione
- c. Direzione lavori.
- d. Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle reti di illuminazione elettrica votiva.
- e. Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico
- f. Lavori di realizzazione di pavimentazione
- g. Lavori di collegamento idraulico di n. 2 fontane

Il concessionario assume tramite la propria organizzazione d'impresa o tramite sub affidamento l'onere della progettazione e dell'esecuzione dei lavori in conformità alla Proposta Tecnico Economica ed alle eventuali migliorie offerte in fase di gara.

3.4. IMPORTO DELLE PRESTAZIONI SECONDARIE, SPESE TECNICHE, ONERI DIVERSI ED INVESTIMENTO TOTALE.

L'importo dei lavori è pari ad **Euro 59.380,00=**. A tale importo si aggiunge quello delle spese tecniche ed oneri diversi, pari ad **Euro 35.884,00=** (di cui 15.000,00= euro per progettazione e direzione lavori, anch'essa rientrante tra le prestazioni secondarie) L'importo totale dell'investimento da realizzare ammonta complessivamente ad **EURO 95.205,24=**. La tabella che segue indica nel dettaglio le singole voci di spesa.

	IMPORTO IVA esclusa
Importo complessivo opere (A)	Euro 59.320,80
<i>Suddiviso nelle seguenti voci:</i>	
Realizzazione vialetto pedonale	Euro 14.617,05
Realizzazione impianto fotovoltaico	Euro 6.067,93
Adeguamento reti di illuminazione votiva	Euro 34.784,33
Allacciamento idrico n.2 fontanelle	Euro 3.851,49
Spese tecniche ed oneri diversi (B)	Euro 35.884,44
<i>Suddivise nelle seguenti voci:</i>	
Oneri attuazione piani di sicurezza	Euro 2.000,00
Imprevisti su lavori, sicurezza e varianti progettuali	Euro 2.000,00
Allacciamento pubblici servizi	Euro 1.000,00
Direzione lavori, progettazione dell'opera inclusi i rilievi In cantiere in fase di esecuzione	Euro 15.000,00
Collaudi tecnico amministrativo e statico	Euro 2.000,00
Spese per la redazione della proposta incluso il progetto preliminare (max 2,5% dell'investimento)	Euro 2.158,02
Cauzioni garanzie e polizze assicurative	Euro 5.000,00
Costo per la procedura di gara, consulenze esterne	Euro 5.000,00
Incentivo per le funzioni tecniche	Euro 1.726,42
Investimento totale iva esclusa (A + B)	Euro 95.205,24

3.5. CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI ED INCIDENZA SUL TOTALE DELL'INVESTIMENTO

Limitatamente ai lavori da realizzare, il loro inquadramento in categorie è riportato nella tabella che segue in termini di incidenza percentuale di ogni categoria rispetto all'importo totale delle opere da realizzare iva esclusa:

OS30 impianti elettrici	EURO 40.852,26	68,86%
OG1 opere edili OG1	EURO 14.617,05	24,64%
OS3 impianto idraulico	EURO 3.851,49	6,49%

3.6. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'INVESTIMENTO

L'intervento è finanziato integralmente con risorse private.

Non è previsto alcun contributo economico da parte del Comune in fase di progettazione e di realizzazione dei lavori accessori e complementari, né il rilascio di garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione

3.7. TARIFFE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Le tariffe del servizio di illuminazione votiva di cui alla Delibera G.C. 105 del 13.07.2020 di approvazione del Proposta del Promotore, al netto di iva sono le seguenti:

Contributo una tantum di allacciamento	Unico per ogni tipo di sepoltura	15,00 euro
Tariffa di abbonamento annuale	Unico per ogni tipo di sepoltura	14,00 euro

Le tariffe sopra indicate saranno assoggettate ad aggiornamento secondo le modalità previste dalla bozza di convenzione alla quale si rinvia.

3.8. AGGIO IN FAVORE DEL COMUNE

Il concessionario sarà tenuto a versare in favore del Comune un aggio annuale posticipato a titolo di compartecipazione sugli incassi della gestione. L'aggio previsto dal Promotore nel Progetto di fattibilità tecnico – economica e soggetto a rialzo in sede di offerta è pari al 15% di quanto incassato nel corso dell'anno precedente per il rinnovo degli abbonamenti annuali e dovrà essere versato entro il 31 Gennaio di ogni anno.

L'aggio sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT con le medesime modalità e nella medesima misura stabilita per le tariffe del servizio di illuminazione votiva, già descritte in precedenza.

4. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PRESENTARE L'OFFERTA

Sono ammessi a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel successivo [par. 5.](#)

Rientrano tra gli operatori economici ammessi alla partecipazione:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative;

- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter Cod. Civ., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c), di cui all'art. 3, comma 1 lett. u) del D.Lgs 18.04.2016 e s.m.i. e combinato art. 2-bis del D.L 16.07.2020 n. 76 convertito nella Legge 11.09.2020 n. 120;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ., costituiti tra i soggetti di cui alle lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter Cod. Civ.;
- f) le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno soggettività giuridica e che siano o meno dotate di un organo comune con o senza potere di rappresentanza.
- g) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1991 n. 240.

4.1. CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE, TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i consorzi stabili di cui all'art. 45, lett. c), del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, nell'istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p.. I requisiti di ordine generale di cui al successivo 5.1 dovranno essere posseduti e dichiarati sia dal consorzio che dalle consorziate designate, tramite compilazione del modello **Allegato 2 – DGUE al presente disciplinare**.

4.2. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI E GEIE

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento e/o consorzio ordinario di concorrenti.

I raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari e GEIE già costituiti dovranno allegare all'istanza di partecipazione - redatta preferibilmente utilizzando il **modello Allegato 1** al presente Disciplinare - il mandato costitutivo del raggruppamento, in originale, copia autentica, ovvero copia accompagnata da dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

È consentita la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di imprese e

consorzi ordinari anche se non ancora costituiti.

In tal caso la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo ed essere corredata dall'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi espressamente indicato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (**modello allegato 4 – dichiarazione di impegno RTI**).

Ai sensi dell'art 48 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nell'istanza di partecipazione dovranno essere precisate le categorie di lavori o le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. A tale riguardo, l'importo complessivo delle prestazioni per la cui esecuzione è possibile ricorrere ad RTI, ammonta ad **Euro 336.309,85=** così composto:

- euro 261.989,05= gestione del servizio di illuminazione votiva – prestazione principale;
- euro 40.852,26= - realizzazione impianti elettrici cat. OS30 – prestazione secondaria;
- Euro 14.617,05= – realizzazione opere edili cat. OG1 – prestazione secondaria;
- Euro 3.851,49= - realizzazione opere idrauliche – prestazione secondaria;
- Euro 15.000,00= - progettazione e D.L. - categoria secondaria.

4.3. CONTRATTI DI RETE

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1. REQUISITI GENERALI

I concorrenti dovranno rientrare fra i soggetti di cui all'art. 183, comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 95 del D.P.R. 207/2010.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Detti requisiti devono essere posseduti ed attestati da tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti alla (e/o coinvolti a qualsiasi titolo nella) procedura, ivi compresi i soggetti ausiliari, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari, o GEIE, i requisiti generali devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o consorziati o riuniti in GEIE.

In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, nonché di consorzi stabili i requisiti generali devono essere posseduti sia dal consorzio sia dalle consorziate designate.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché quelle dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovranno indicare per

quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi stabili).

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile.

I requisiti di ordine generale di cui al presente paragrafo dovranno essere autocertificati dai concorrenti o dai soggetti comunque a ciò tenuti, utilizzando il modello **Allegato 2 – DGUE**.

5.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure in altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della U.E. per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Detti requisiti devono essere posseduti ed attestati da tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti alla (e/o coinvolti a qualsiasi titolo nella) procedura, ivi compresi i soggetti ausiliari, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari, o GEIE, i requisiti di idoneità devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o consorziati o riuniti in GEIE.

In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, nonché di consorzi stabili i requisiti di idoneità devono essere posseduti sia dal consorzio sia dalle consorziate designate.

I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno essere autocertificati dai concorrenti o dai soggetti comunque a ciò tenuti, utilizzando il modello **Allegato 2 – DGUE** al presente disciplinare.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83,

comma 3 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

5.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

5.3.1. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile:

Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore **euro 60.000,00=** pari al 63% dell'investimento richiesto. Con tale requisito si prevede un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale medio dell'ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando che, in base all'art.95 del DPR 207/2010 non deve essere inferiore al dieci per cento dell'investimento. Il requisito è coerente con le caratteristiche peculiari della procedura di project financing, con riferimento alla quale assumono particolare rilevanza il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione nella sua complessità, le esigenze di finanziabilità e l'impatto che i rischi posti a carico del concessionario possono avere sull'intervento in oggetto. Per tali ragioni assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria, anche con riferimento all'intera durata della concessione. il presente requisito va autocertificato utilizzando il modello Allegato 2 **DGUE** al presente disciplinare;

- a) Capitale sociale non inferiore ad euro **15.000,00=**, da autocertificare utilizzando il modello Allegato 2 – DGUE.xml al presente disciplinare;

5.3.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- b) Svolgimento nel corso degli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, di servizi di illuminazione elettrica votiva cimiteriale per un importo medio annuale non inferiore ad euro **30.000,00=** pari al 31,50% dell'importo dell'investimento. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito deve essere dimostrato relativamente al periodo di attività. Questo requisito va autocertificato utilizzando il modello allegato 2 DGUE al presente disciplinare;
- c) Svolgimento nel corso degli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di almeno un servizio illuminazione elettrica votiva cimiteriale per un importo medio annuale non inferiore ad EURO **15.000,00=** (euro quindicimila /00) pari al 15,75% del valore dell'investimento previsto per l'intervento. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito deve essere dimostrato relativamente al periodo di attività.

Questo requisito va autocertificato utilizzando il modello allegato 2 DGUE al presente disciplinare;

In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d) del presente paragrafo, il concessionario può raddoppiare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del 5.3.1. Il requisito relativo al capitale sociale, può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. I requisiti di capacità tecnica e professionale previsti del presente paragrafo dovranno essere provati con le modalità previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. allegato XVII PARTE II lettera a) ii (elenco dei principali servizi effettuati con indicazione di date, importi e destinatari).

5.3.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE.

Il concorrente che intende eseguire direttamente i lavori con la propria organizzazione di impresa, considerando che ogni singola categoria di lavoro come specificata al precedente **par. 3.5** è di importo inferiore a 150.000,00= potrà alternativamente dimostrare la propria idoneità con una delle seguenti modalità:

- a) con il possesso di certificazione SOA in corso di validità per le categorie e le classifiche di lavori che l'impresa intende eseguire direttamente con la propria organizzazione di impresa come specificate nel precedente **par. 3.5** da autocertificare utilizzando il modello **2 DGUE** allegato al presente disciplinare;

oppure ai sensi dell'art 90 del DPR 207/2010:

- b) svolgimento di lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando ed appartenenti alla stessa categoria di opere che l'impresa intende eseguire con la propria organizzazione di impresa, e per un importo almeno equivalente, da autocertificare utilizzando il modello DGUE allegato 2 al disciplinare parte IV sezione C punto 1a).
- c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Questo requisito dovrà essere autocertificato utilizzando il modello **DGUE allegato 2 al disciplinare**;
- d) adeguata attrezzatura tecnica. Questo requisito dovrà essere autocertificato utilizzando il modello **DGUE allegato 2 al disciplinare**;

Per la parte di lavori che Il concessionario non intende eseguire direttamente con la propria organizzazione di impresa o per i quali non disponga dei necessari requisiti, sarà necessario ricorrere ad una delle seguenti alternative:

- a) avvalersi dei requisiti di un soggetto terzo ai sensi dell'art 89 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) costituire un raggruppamento temporaneo di impresa con soggetto/i in possesso dei requisiti richiesti

c) ricorrere al subappalto nei limiti consentiti dalla legislazione vigente

5.3.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art 83 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Per i raggruppamenti di tipo verticale la mandataria dovrà essere qualificata e svolgere le prestazioni indicate come principali mentre la/e mandanti quelle di carattere secondario;

Per i raggruppamenti di tipo orizzontale ai sensi dell'art.92 comma 2 D.P.R. 207/2010 la mandataria deve possedere i requisiti nella misura minima del 40%; la restante parte deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10%.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- a) Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
- b) I requisiti generali di cui al precedente [par. 5.1](#) devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati, aggregati in un contratto di rete, consorziati o riuniti in GEIE.
- c) Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al [par. 5.2](#) deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- a) Il requisito relativo al fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni ([paragrafo 5.3](#)) deve essere soddisfatto cumulativamente dal raggruppamento. **Nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale**, la mandataria lo dovrà possedere in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque in misura non inferiore al 40% del totale. Ogni mandante dovrà possedere il requisito nella misura minima non inferiore al 10%. **Nell'ipotesi di raggruppamento verticale**, il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate il requisito dovrà essere posseduto da ciascuna mandante per

l'importo dei lavori che intende assumere.

- b) Il requisito relativo al Capitale Sociale di cui al **par. 5.3** deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento temporaneo fermo restando che la mandataria lo posseda in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e gli altri componenti del raggruppamento in misura non inferiore al 10%.
- c) il requisito di cui al **par. 5.3.2** relativo allo svolgimento di più servizi di illuminazione votiva nel corso dell'ultimo quinquennio per un importo medio non inferiore a **30.000,00= euro**, deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento. **Nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale**, la mandataria lo dovrà possedere in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque in misura non inferiore al 40% del totale. **Nell'ipotesi di raggruppamento verticale** il requisito deve essere posseduto solo dalla mandataria.
- d) Il requisito di cui al **par. 5.3.2** relativo allo svolgimento di almeno un servizio di illuminazione votiva nel corso dell'ultimo quinquennio per un importo medio non inferiore ad **Euro 15.000,00=** deve essere posseduto per intero dalla mandataria anche in caso di raggruppamento orizzontale.

5.3.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- a. I requisiti generali di cui al **par. 5.1**, devono essere posseduti da tutti i soggetti consorziati.
- b. Il **requisito di idoneità professionale relativo** all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 5.2** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- c. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
 - ✓ per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, dal consorzio medesimo;
 - ✓ per i **consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c)** del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. PROGETTAZIONE

Per la progettazione delle opere, il concorrente dovrà essere in possesso di Qualificazione SOA di cui all'art 60 del D.P.R. n. 207/2010 per prestazioni di **progettazione e costruzione** nella categoria OS30 classifica I (o superiore) ed OG1 Classifica I (o superiore) in corso di validità, rilasciata da società di attestazione di cui all'art 64 del DPR n. 207/2010 regolarmente autorizzata.

Qualora il concorrente non sia in possesso di qualificazione SOA o la qualificazione SOA sia stata rilasciata solo per attività di costruzione, i concorrenti dovranno necessariamente ricorrere ad una delle seguenti alternative:

- a)** indicare uno o più progettisti esterni incaricati della progettazione, rientranti in una delle categorie di cui all'art 46 comma 1 lettere a),b),c),d),f) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di soddisfacimento dei requisiti di progettazione tramite indicazione di più progettisti esterni non è richiesto che i professionisti indicati si costituiscano in sub raggruppamento temporaneo di progettisti, pur restando impregiudicata la facoltà di ricorrere a tale modalità.
- b)** partecipare alla gara in raggruppamento con un operatore economico progettista di cui all'art 46 comma 1 lettere a),b),c),d),f) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o con più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante per la sola progettazione.

In ogni caso il soggetto/i incaricati della progettazione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Per la partecipazione alla gara i soggetti incaricati della progettazione dovranno presentare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA redatta in conformità all'**allegato 3 BIS**.

6.1. REQUISITI DEI PROGETTISTI

6.1.1. REQUISITI GENERALI

Ai sensi dell'art.1 del D.M. n.263 del 02/12/2016 i professionisti incaricati della progettazione dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- a) professionisti singoli ed associati
possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto
- b) Società di professionisti di cui alla lettera b) dell'art. 46 comma 1 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:
Oltre ai requisiti di cui alla precedente lettera a) ,è richiesto il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 2 del D.M. n. 263 del 02/12/2016, con la dimostrazione dell'ottemperamento

agli obblighi di comunicazione all'ANAC prescritti dall'art 6 del predetto Decreto;

c) Società di ingegneria di cui alla lettera c) dell'art 46 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Oltre ai requisiti di cui alla precedente lettera a) è richiesto il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art 3 del D.M. n. 263 del 02/12/2016 con la dimostrazione dell'ottemperamento agli obblighi di comunicazione all'ANAC prescritti dall'art 6 del predetto Decreto;

d) Raggruppamenti temporanei di cui alla lettera e) dell'art 46 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

I requisiti richiesti alle lettere b) e c) devono essere posseduti da partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei inoltre devono vedere la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista.

Si richiedono inoltre gli ulteriori requisiti previsti all'art 4 comma 2 del D.M. 263/2016 con la dimostrazione dell'ottemperamento agli obblighi di comunicazione all'ANAC prescritti dall'art 6 del predetto Decreto;

e) Prestatori di servizi di Ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 (in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28/11/2007) stabiliti in altri Stati membri UE di cui alla lettera d) comma 1 dell'art 46 del D.Lgs50/2016: E' richiesto il possesso dei requisiti di professionalità conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

f) Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE di cui alla lettera f) comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura:

I requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE, con la dimostrazione dell'ottemperamento agli obblighi di comunicazione all'ANAC prescritti dal predetto Decreto;

E' necessario che almeno un professionista incaricato della progettazione sia in possesso di abilitazione al coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

6.1.2. REQUISITI SPECIALI

Ai sensi del D.M. 17.06.2016 le opere che devono essere progettate, rientrano nelle seguenti categorie:

Id opere	Classe e categoria (Legge143/49)	Descrizione
IA.03	III/C	Impianti elettrici in genere
E11	I/C	Costruzioni relative ad opere cimiteriale di tipo normale

Si precisa che in alternativa alla CATEGORIA E11 è possibile dimostrare il requisito anche mediante la categoria E.05 (edifici, pertinenze, autorimesse senza particolari esigenze tecniche)

Il soggetto incaricato della progettazione dovrà dimostrare di avere svolto direttamente nel corso degli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della gara le seguenti prestazioni:

- a) Almeno un servizio di progettazione per la realizzazione di interventi di impiantistica elettrica per un importo lavori non inferiore ad Euro 45.000,00=;
- b) Almeno un servizio di progettazione per la realizzazione di interventi di EDILIZIA CIMITERIALE (E.11) o GENERALE (E.05) , per un importo lavori non inferiore ad Euro 15.000,00=.

Nella documentazione di gara, il progettista dovrà dichiarare i principali servizi svolti nel corso del periodo indicato. In caso di aggiudicazione temporanea, il progettista dovrà fornire l'attestazione rilasciata dal committente comprovante il possesso del requisito dichiarato in gara.

6.1.3. PROGETTAZIONE / DISPOSIZIONI PER I CONSORZI STABILI

Nel caso di affidamento della progettazione ad un consorzio stabile, si applicano le disposizioni di cui all'art 47 ed art 48 comma 7 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

I consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

6.1.4. PROGETTAZIONE/ DISPOSIZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Nel caso di affidamento della progettazione ad un raggruppamento temporaneo, si applicano le disposizioni di cui all'art 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento di partecipare anche in forma individuale.

In caso di raggruppamento già costituito, dovrà essere allegato l'atto costitutivo del

raggruppamento. E' consentita la partecipazione di raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso il costituendo raggruppamento dovrà presentare la specifica dichiarazione di intenti in conformità al **modello 4-bis**.

I raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice devono prevedere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice e dell'art. 4 del D.M. MIT n.263 del 2/12/16, in qualità di progettista, la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti

7. AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento nei termini e alle condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il concorrente che intende fare ricorso all'istituto dell'avvalimento deve dimostrare la disponibilità dei mezzi e delle risorse dell'impresa ausiliaria mediante la produzione della seguente documentazione:

- a) dichiarazione di avvalersi dei requisiti posseduti da altro operatore economico (impresa ausiliaria) e necessari per la partecipazione alla gara, specificando la natura dei requisiti oggetto di avvalimento e la ragione sociale dell'impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere effettuata completando la **PARTI II SEZIONE C** del Modello Allegato 2 – DGUE.xml al presente disciplinare;
- b) dichiarazione dell'impresa Ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. La dichiarazione deve essere effettuata presentando un distinto Modello Allegato 2 – DGUE.xml al presente disciplinare, da sottoscrivere digitalmente ad opera della stessa impresa Ausiliaria;
- c) dichiarazione sottoscritta digitalmente a cura dell'impresa ausiliaria e redatta secondo il modello **Allegato 3**, attestante:
 - i. il possesso degli ulteriori requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 5 lettere c -bis), c-ter), c-quater), f-bis), f ter);
 - ii. l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico;
 - iii. la non partecipazione diretta od in forma associata alla procedura;
 - iv. di non essere indicata quale ausiliaria da altro concorrente;

d) il contratto in virtù del quale l'impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

In conformità a quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'art. 81, comma 2, e 216, comma 13, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la prova dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara sarà acquisita mediante l'accesso al sistema AVCPass reso disponibile dall'ANAC, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono registrarsi accedendo all'apposito link sul portale ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute.

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PassOE – da inserire nella "Busta A–Documentazione Amministrativa" - dovrà riportare l'indicazione di tutte le imprese partecipanti in ATI, Consorzio, G.e.i.e. , aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, nonché il nominativo delle consorziate designate e del/i progettista/i o associato/i.

Nel caso di malfunzionamento o di eccessivi ritardi imputabili al sistema AVCPass, la verifica in

ordine al possesso dei requisiti verrà effettuata secondo metodi tradizionali.

9. ULTERIORI CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

9.1. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

In esecuzione all'art. 8, comma 1 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito nella legge 11.09.2020 n. 120, è fatto obbligo ai concorrenti di prendere visione dei luoghi interessati dall'intervento. Tale obbligo è motivato dal fatto che, oltre alla prestazione principale della concessione della gestione completa del servizio di illuminazione elettrica votiva del cimitero comunale, tra le prestazioni secondarie di cui al precedente [paragrafo 3.3.](#) è prevista, la progettazione, direzione e realizzazione di lavori, la cui esecuzione necessita, a giudizio dell'Amministrazione, dell'esatta conoscenza dei luoghi interessati, in specie ai fini della regolare progettazione ed esecuzione a regola d'arte ed evitare eventuali possibili contenziosi derivanti per il mancato sopralluogo.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato sino al giorno ../../., previa prenotazione in tempo utile a mezzo telefono chiamando il n. 032190271 int.5 tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Il sopralluogo sarà effettuato nei giorni stabiliti dal Comune, secondo le disponibilità del proprio personale ad esso deputato. Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate per il sopralluogo deve intendersi tassativo ed inderogabile.

All'atto del sopralluogo il concorrente dovrà sottoscrivere il documento, predisposto dal Comune, a conferma dell'avvenuto sopralluogo. Copia di tale documento sarà rilasciata al concorrente e dovrà essere inserito nella "busta A – Documentazione Amministrativa". L'assenza di tale documento non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi dei componenti del raggruppamento o del consorzio medesimo.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore consorziato designato per l'esecuzione.

È consentito ai concorrenti delegare detto adempimento a soggetti diversi dal Legale Rappresentante o Direttore Tecnico. Le persone incaricate di effettuare il sopralluogo devono essere munite di delega, in carta semplice e provviste di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Chi effettua il sopralluogo non potrà rappresentare più di un'impresa o di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio.

Si precisa che stante la specificità della presente procedura, indetta ai sensi dell'art. 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Promotore è esonerato dall'obbligo di prendere visione dei luoghi interessati dall'intervento in quanto dallo stesso già visionati in sede di redazione del progetto preliminare posto a base di gara.

9.2. DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELLE NORME DI GARA E DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

I concorrenti dovranno altresì dichiarare nell'istanza di partecipazione redatta utilizzando il **Modello 1** allegato al presente Disciplinare:

- Che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di avere esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, ritenendoli esaurienti e tali da consentire una ponderata formulazione della propria offerta;
- di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori e dei servizi oggetto della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti ed in tutti gli elaborati progettuali;
- di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o dei residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavori e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito od influire sia sulla esecuzione dei lavori e dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

9.3. CONTRIBUTO EVENTUALE IN FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

NON è condizione di partecipazione alla presente procedura l'avvenuto versamento di contributo

di € 20,00= (euro venti e centesimi zero) in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ove la gara avvenga ENTRO il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 65 del D.L. 09.05.2020 n. 34 convertito nella legge 17.07.2020 n. 77.

Nel caso di gara successiva al 31/12/2020, il versamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nelle «Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015» rinvenibili sul sito dell'Autorità (deliberazione n. 1174 del 19.12.2018).

La ricevuta di pagamento dev'essere allegata tra i documenti di gara.

10. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE IN FASE DI ESECUZIONE

10.1. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta dei concorrenti, in ragione dell'esecuzione dovrà essere corredata dalle seguenti garanzie:

a. garanzia provvisoria, pari al 2% del valore dell'investimento come indicato al precedente paragrafo 3.4 pari ad € 1.904,08 costituita con le modalità di cui all'art. 93, comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di procedure di affidamento sotto soglia, ed in esecuzione all'art. 1, comma 2 e comma 4 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito nella legge 11.09.2020 n. 120, è stabilito in € 952,04 pari all'1% dimezzato del valore dell'investimento.

b. Ai sensi del comma 7 dell'art.93 del D.lgs 50/2016 come modificato dalla Legge n. 120/2020, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. (Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.) In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

1. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete o GEIE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario, l'aggregazione di imprese di rete o Geie, siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che

costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

3. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
4. In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti la garanzia deve indicare, a pena di esclusione, come obbligati tutti gli operatori componenti il raggruppamento o il consorzio ordinario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. unitamente all'art. 3 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito nella legge 11.09.2020 n. 120.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto.

Nel caso in cui il promotore non aggiudicatario eserciti il diritto di prelazione, la garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente al promotore al momento della stipula del contratto ed al soggetto originariamente aggiudicatario sarà restituita entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il promotore ha esercitato la prelazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

– CAUZIONE PRESENTATA CON FIDEJUSSIONE

In caso di presentazione della cauzione in forma di fidejussione bancaria od assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art 106 D.lgs 385/1993 e s.m.i. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, la fidejussione dovrà essere intestata al Comune di BORGO TICINIO, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- La rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957 comma 2 codice civile.
- La piena operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta del Comune Committente.
- Le modalità di presentazione sono le seguenti:

forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali
- Forma singola	- Allegare la fidejussione rilasciata in formato elettronico (o PDF sottoscritto digitalmente) con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. - Il soggetto garantito deve essere l'operatore economico che invia l'offerta.
- R.T.I. costituito - Consorzio (art 45 D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.) - Consorzio ordinario di operatori economici (art. 45 D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.)	- Allegare la fidejussione rilasciata in formato elettronico (o PDF firmato digitalmente) con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante. - Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. /consorzio. - Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio.
- RTI costituendo - Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art 45 D.Lgs 50/2016 s.m.i.)	- Allegare la fidejussione rilasciata in formato elettronico (o PDF firmato digitalmente) con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante . - Il soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi che devono essere singolarmente citati. - Il soggetto contraente può essere l'operatore economico mandatario , uno degli operatori economici mandanti o consorziandi.

La garanzia in ogni caso deve essere corredata a pena di esclusione dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Quest'ultima disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese , ed ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- CAUZIONE PRESTATATA IN CONTANTI.

In questo caso l'operatore economico deve effettuare il versamento sul conto IBAN:

IT 95 O 05034 45230 000000000160 INTESATO AL COMUNE DI BORGIO TICINO, indicando come causale il nome della procedura di gara ed il relativo CIG.

Le modalità di presentazione sono le seguenti:

forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali
- Forma singola	- Allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art 19 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).
- R.T.I. costituito - Consorzio (art 45 D.lgs 50/2016 s.m.i.) - Consorzio ordinario di operatori economici (art. 45 D.lgs.50/2016 s.m.i.) -	- Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola ma il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario oppure dal consorzio medesimo - Nella causale di versamento deve essere esplicitato che il soggetto garantito è il raggruppamento / consorzio. - La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore

	economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
- RTI costituendo . - Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art 45 D.lgs 50/2016 s.m.i.).	- Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola , il versamento può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppandi / consorziandi. - Nella casuale di versamento deve essere esplicitato che i soggetti garantiti sono tutti gli operatori economici raggruppandi / consorziandi che devono essere singolarmente citati - La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

Il alternativa rispetto alla fidejussione o in contanti , l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso , l'operatore economico deve :

- Acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno di deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore del Comune di BORGO TICINO.

Le modalità di presentazione sono le seguenti:

forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali
- Forma singola	- Allegare copia dei titoli stessi corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art 19 DPR 445/2000 e s.m.i. sottoscritta con firma digitale del legale

	rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).
- R.T.I. costituito - Consorzio (art 45 D.Lgs 50/2016 s.m.i.) - Consorzio ordinario di operatori economici (art. 45 D.Lgs.50/2016 s.m.i.).	- Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. - La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico mandatario oppure del consorzio medesimo.
- RTI costituendo - Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art 45 D.Lgs 50/2016 s.m.i.).	- Valgono le stesse prescrizioni relative alla partecipazione in forma singola. - La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico.

- c. **garanzia ex art. 183, comma 13, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**, pari al 2,5% del valore dell'investimento come indicato al precedente 3.4 pari ad **euro 2.158,02=** costituita con le medesime modalità indicate alla precedente lett. a).

La garanzia di cui al presente paragrafo NON è soggetta al beneficio della riduzione indicato alla medesima precedente lett. a).

La garanzia copre il rimborso delle spese per la predisposizione della proposta e/o dell'offerta nei casi di cui all'art. 183, comma 15, ultimo paragrafo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

102. GARANZIE IN FASE DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario o il promotore non aggiudicatario che abbia esercitato il diritto di prelazione dovrà costituire e consegnare al Comune prima della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., conforme al D.M. 31/2018, con le forme indicate

al precedente paragrafo 10.1, lett. a), pari al 10%, del valore dell'investimento.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50%.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle condizioni indicate al precedente [paragrafo 10.1](#).

L'aggiudicatario o il promotore non aggiudicatario che abbia esercitato il diritto di prelazione dovrà altresì costituire e consegnare al Comune le seguenti polizze di assicurazione:

- a. entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, **polizza di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall'attività di progettazione e dalle attività ad essa connesse**, per tutta la durata dei lavori e sino all'emanazione del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Comune, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi e dovrà avere un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati;
- b. almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, **polizza di assicurazione di cui all'art. 103, par. 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**, a copertura dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione. L'importo della somma da assicurare è pari al 100% dell'importo dei lavori di cui al paragrafo 3.5. La polizza della presente lettera deve assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di **€ 1.000.000,00=**;
- c. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, **cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.** a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

11. SUBAPPALTO

I concorrenti sono tenuti ad indicare nell' **Allegato 2 – DGUE** al presente disciplinare, le parti del contratto che intendono subappaltare ai terzi.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Se il concessionario intende costituire una società di progetto, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui all'art. 184, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Atteso che la concessione di cui alla presente procedura è di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), ai sensi dell'art. 174, paragrafo 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti **NON** sono tenuti ad indicare in sede di offerta i nominativi dei subappaltatori cui intendono affidare i lavori.

L'importo totale del subappalto non può eccedere il 40% dei lavori e servizi che devono essere realizzati dal concessionario.

12. CONTENUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori dovranno far pervenire le offerte sul sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E- Procurement della Pubblica Amministrazione – MEPA entro e non oltre l'orario ed il termine perentorio del _____. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi o malfunzionamenti del sistema telematico o cause di forza maggiore che impediscano la consegna della documentazione suddetta entro il termine indicato.

L'offerta sarà composta da tre buste telematiche:

- Busta della documentazione Amministrativa
- Busta dell'Offerta Tecnica
- Busta dell'Offerta Economica

12.1. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA devono essere contenuti i seguenti documenti:

12.1.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La istanza di partecipazione deve essere redatta secondo il modello facsimile predisposto dalla Stazione Appaltante (**Allegato 1**), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante degli operatori economici ammessi, e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito tutti i componenti devono sottoscrivere l'istanza.

12.1.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE deve essere **sottoscritto digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico con le seguenti modalità:

A. **In caso partecipazione in forma aggregata (raggruppamento, consorzio od altro)** si richiede la compilazione dell'apposito campo presente nella **SEZIONE A**. In tal caso ciascuno degli operatori economici partecipanti alla aggregazione, dovrà presentare un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalla parte II sino alla parte VI.

B. **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti

oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, come da allegato 3 al disciplinare sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest' ultima:
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata e di non essere stata indicata come ausiliaria da più di un concorrente
3. copia autentica del contratto di avvalimento, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art 19 del DPR 445 /2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
4. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

- C. **In caso di ricorso al subappalto** si richiede la compilazione della sezione D .Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo dei lavori. Non devono viceversa essere indicati i nominativi dei subappaltatori non ricorrendo le condizioni di cui all'art 105 comma 6 del Codice.

- D. **Motivi di esclusione**

Il concorrente per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs50/2016, rilascia una dichiarazione in ordine alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 comma 1e2 del D.Lgs50/2016. Il concorrente rilascia analoga dichiarazione in ordine alla sussistenza degli ulteriori motivi di esclusione previsti dall'art 80 comma 4, comma 5 lettere a) b) c) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m). Relativamente alle nuove cause di esclusione introdotte dal D.L. 135/2018 del 14.12.2018 convertito in Legge 11/02/2019 nr.12 (introduzione delle lettere c) c-bis) c-ter) al comma 5 dell'art 80), dovranno essere dichiarate dall'operatore economico nella Domanda di Partecipazione allegato 1 .

E. Criteri di selezione

L'operatore economico dovrà completare le Sezioni A – B – C – D relativamente ai requisiti posseduti. In particolare:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 5.2 del presente disciplinare.
- b) La sezione A per dichiarare il possesso di attestazione SOA in corso di validità e per le categorie richieste (si precisa che tale requisito non è vincolante in quanto l'importo dei lavori per ogni singola categoria è inferiore alla soglia di 150.000,00= euro).
- c) La sezione B punto 1b) " fatturato annuo medio per dichiarare il requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al paragrafo 5.3 a) del presente disciplinare.
- d) La sezione B punto 6) " altri requisiti " per dichiarare il requisito relativo al capitale sociale di cui al paragrafo 5.3 b) del presente disciplinare .
- a) La sezione C punto 1b) per dichiarare i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al paragrafo 5.4. lettere a) e b).
- b) La sezione C lettera 1a) per dichiarare i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al paragrafo 5.5. lettera b - esecuzione di lavori nel quinquennio - (se non in possesso di SOA).
- c) La sezione C punto 13) per dichiarare i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al paragrafo 5.5. lettera c) - costo del personale (se non in possesso di SOA).
- d) La sezione C punto 3) per dichiarare i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al paragrafo 5.5. lettera d) - attrezzatura tecnica - (se non in possesso di SOA).
- e) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo al sistema di garanzia della qualità (requisito valido solo per usufruire della riduzione della cauzione).

F. Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- Dal progettista indicato per l'esecuzione della progettazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

12.1.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE

La dichiarazione integrativa al DGUE dovrà essere presentata preferibilmente utilizzando il modello allegato (**allegato 5**) dal legale rappresentante dell'operatore economico. In particolare:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- Dal progettista indicato per l'esecuzione della progettazione.

12.1.4. MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE (EVENTUALE)

In caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del Consorzio o GEIE.

12.1.5. DICHIARAZIONE DI INTENTI RTI /RTP (EVENTUALE)

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, dovrà essere presentata la dichiarazione di intenti preferibilmente redatta utilizzando il modello **allegato 4 (4 bis per RTP)** e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento. Tale dichiarazione dovrà specificare:

- Il soggetto futuro mandatario / capogruppo
- L'impegno che in caso di aggiudicazione della gara le imprese del costituendo raggruppamento conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- L'impegno che in caso di aggiudicazione le imprese del costituendo raggruppamento si conformeranno alla disciplina prevista dall'art.48 del D.lgs50/2016 s.m.i.

- Le parti del servizio che ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo eseguirà, con specificazione delle percentuali di competenza di ciascun operatore. Ai sensi dell'art.83 comma 8 del D.lgs.50/2016 la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

12.1.6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROGETTISTA

Il professionista incaricato di eseguire la progettazione dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva preferibilmente redatta utilizzando il modello **allegato 3bis**. Tale dichiarazione deve essere presentata da ogni concorrente alla procedura, come di seguito riportato:

- a. se partecipa un professionista singolo, dal medesimo;
- b. se partecipa uno studio associato, da ciascuno dei professionisti associati;
- c. se partecipa una società di professionisti o una società di ingegneria, dal legale rappresentante della società;
- d. se partecipa un consorzio stabile, sia dal consorzio, che dalle consorziate, per conto delle quali il consorzio partecipa (dichiarazione resa dal legale rappresentante);
- e. se partecipa un raggruppamento temporaneo di professionisti, da ciascun componente del raggruppamento, seguendo, a seconda della rispettiva forma giuridica (professionista singolo, studio associato, società, ecc.) le modalità di cui alle lettere precedenti.

12.1.7. GARANZIA PROVVISORIA EX ART. 93 D. LGS 50/2016 E S.M.I.

La garanzia provvisoria deve essere costituita con le caratteristiche previste dall'art 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con le modalità indicate al precedente [paragrafo 10.1](#). La garanzia provvisoria dovrà contenere l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, con le modalità indicate all'art 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Quest'ultima disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese, ed ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

12.1.8. GARANZIA EX ART 183 COMMA 13 DLGS. 50/2016 E S.M.I..

Questa garanzia deve essere costituita con le caratteristiche indicate al precedente [paragrafo 10.1](#)

12.1.9. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO ALL'ANAC

Il concorrente dovrà allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo dovuto all'ANAC, effettuato, ove ricorrano le modalità indicate al precedente [paragrafo 9.3](#).

12.1.10. PASSOE

Il concorrente dovrà allegare il documento «PassOE» rilasciato dal servizio AVCPASS.

12.1.11. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Il concorrente dovrà allegare copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo da effettuarsi secondo le modalità indicate nel precedente [paragrafo 9.1](#). L'attestazione di sopralluogo non

dovrà essere presentata dal Promotore.

12.1.12. DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA (EVENTUALE)

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria dovrà presentare la dichiarazione redatta in conformità all'**allegato 3** contenente le informazioni di cui al precedente paragrafo 7.

12.1.13. CONTRATTO DI AVVALIMENTO (EVENTUALE).

Nel caso di ricorso all'avvalimento dovrà essere prodotto il contratto di avvalimento in originale o copia autenticata con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

12.2. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica progettuale deve essere contenuta in un unico file formato "zip" ovvero "rar" ovvero "7z", ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti firmati digitalmente:

12.2.1. PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo dell'intervento che si prevede di realizzare dovrà essere elaborato sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, comprensivo degli elaborati ivi indicati, redatto secondo la normativa vigente nell'ambito dei lavori pubblici ed in particolare il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed il D.M.207/2010 negli articoli ancora vigenti. Il progetto definitivo dovrà essere sottoscritto a pena di esclusione dell'offerta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, nonché dal soggetto incaricato di eseguire la progettazione. **Dal progetto definitivo dovrà essere escluso il computo metrico estimativo dei lavori ed il quadro economico che dovranno essere inseriti nella Busta dell'Offerta economica.**

Il progetto definitivo dovrà pertanto contenere almeno i seguenti elaborati (contenuto minimo) :

- Relazione descrittiva ed elaborati grafici delle modalità di sviluppo del progetto a base di gara nella quale dovranno essere specificate le qualità tecniche e funzionali dell'intervento complessivo da valutarsi sulla base delle caratteristiche del contesto così come indicato nel progetto di fattibilità tecnico-economica. Dovranno inoltre essere adeguatamente precisate le caratteristiche e la tipologia dei materiali impiegati nonché le misure di sicurezza adottate relativamente alla fase di realizzazione e di gestione delle opere in concessione.
- Relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- Elaborati grafici;
- Studio di fattibilità ambientale;
- Calcoli/dimensionamento degli impianti;
- Capitolato descrittivo e prestazionale
- Valutazione e risoluzione delle interferenze;

- Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Cronoprogramma.

Tutti gli elaborati del progetto definitivo dovranno essere privi di importi di carattere economico che possono contribuire a determinare il prezzo complessivo offerto dal concorrente, pena l'esclusione dalla gara.

12.2.2. RELAZIONE TECNICO DECRITTIVA DELLE MIGLIORIE INTRODOTTE

La relazione dovrà essere strutturata con schematico riferimento ai criteri di valutazione specificati nel [paragrafo 13.1.](#) Essa dovrà indicare gli elementi migliorativi proposti rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica predisposto dal promotore e posto a base di gara. L'offerta dovrà essere articolata in modo tale che ogni sotto-criterio di valutazione sia esauriente e valutabile per se stesso.

All'offerta tecnica potranno essere allegati schemi grafici, schede tecniche o altri elementi di dettaglio ritenuti utili alla comprensione e alla valutazione degli elementi migliorativi proposti.

Nel suo complesso l'offerta tecnica dovrà riguardare esclusivamente gli aspetti migliorativi introdotti al progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara e non potrà in alcun caso prevedere opere diverse rispetto a quanto previsto in tale progetto.

A pena di esclusione dalla gara, l'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di natura economica.

12.2.3. BOZZA DI CONVENZIONE

I concorrenti dovranno presentare una bozza di convenzione recante almeno i seguenti contenuti minimi:

- a) i presupposti e le condizioni che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione;
- b) l'indicazione degli obblighi che incombono sulle parti contrattuali;
- c) le modalità di adempimento degli obblighi del concessionario;
- d) le garanzie fornite dal concessionario che dovranno contemplare almeno le garanzie e le polizze assicurative indicate al precedente [paragrafo 10.2](#);
- e) le penali in caso di inadempimento del concessionario;
- f) i criteri per l'adeguamento delle tariffe per i servizi;
- g) ipotesi di cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento della concessione che dovranno comunque essere conformi a quanto previsto dall'art. 176 D. Lgs50/2016;
- h) le ipotesi di modifica nel periodo di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 175 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ivi comprese le ipotesi di revisione dell'equilibrio economico finanziario di cui all'art. 182 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- i) ogni altro elemento richiesto dalle disposizioni normative vigenti.

La bozza di convenzione dovrà comunque prevedere meccanismi che assicurino il trasferimento dei rischi in capo all'operatore privato, con allocazione in capo a quest'ultimo del rischio di costruzione e del rischio di disponibilità o di domanda come definiti dall'art. 180 comma 1 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Il contenuto del contratto dovrà essere definito in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore privato per eseguire i lavori dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante.

La bozza di convenzione dovrà essere coerente rispetto alle modalità esecutive e gestionali indicate dal concorrente nel progetto definitivo

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, tutti i documenti dell'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti da ciascun componente del raggruppamento.

A pena di esclusione, gli atti costituenti l'offerta tecnica, come sopra indicati, non devono recare alcuna indicazione dei valori degli elementi economici né devono consentire di desumere, in tutto o in parte, i medesimi elementi contenuti nella Offerta Economica “come meglio di seguito specificati.

12.3.CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA

12.3.1. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere redatta seguendo quanto previsto dalla piattaforma telematica M.E.P.A. Il documento generato dalla piattaforma conterrà l'indicazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente l'indicazione della percentuale in aumento sulla compartecipazione a base d'asta da corrispondere al Comune.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte parziali e/o offerte pari o in diminuzione rispetto alla base d'asta.

L'offerta ai sensi dell'art.32 comma 4 del codice, vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta salvo differimenti richiesti dalla stazione appaltante.

Nella sezione della piattaforma M.E.P.A. relativa all'offerta economica dovrà essere caricata, pena esclusione, l'offerta economica espressa in cifre ed in lettere, nei termini di incremento percentuale sul corrispettivo di concessione previsto a base di gara. L'offerta dovrà essere

formulata utilizzando il modello "offerta economica" (**allegato 6**).

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Concorrente deve indicare, **a pena di esclusione**, sia il valore degli oneri della sicurezza, sia il costo della manodopera. In caso di aggregazione di imprese tale indicazione dovrà essere fatta da ciascuna impresa partecipante. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, tutti i documenti l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da ciascun componente del raggruppamento.

12.3.2. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI.

Il concorrente dovrà allegare il computo metrico estimativo dei lavori previsti per la realizzazione di quanto indicato nel progetto definitivo.

12.3.3. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO ASSEVERATO

Il concorrente deve allegare il PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO della gestione sviluppato per l'intera durata della concessione. Il PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art 106 del DLgs 1 settembre 1993 n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966. Il Piano Economico Finanziario deve essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari indicati nell'offerta, evidenziare le modalità di ammortamento degli investimenti e gli indici di redditività TIR e VAN. Il Piano Economico Finanziario dovrà contenere l'espressa indicazione delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 Cod. Civ. Tale importo non può superare il 2,5% dell'investimento, come desumibile dal progetto preliminare posto a base di gara. L'Amministrazione si riserva di verificare, attraverso l'esame del Piano Economico Finanziario, il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare di Gara nonché la coerenza e la sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta presentata.

13. METODO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della concessione avverrà, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti da apposita Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica e all'offerta economica sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione di seguito indicati

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica ed all'offerta economica è il seguente:

offerta da valutare	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30

13.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – 70 punti

	OFFERTA TECNICA	
	illuminazione elettrica votiva	Max 45 punti
1		
1.1	Qualità completezza ed efficacia delle soluzioni proposte per la gestione amministrativa del servizio	Max 15 punti
1.2	Qualità, completezza ed efficacia delle soluzioni proposte per la gestione tecnico manutentiva del servizio	Max 15 punti
1.3	Qualità, completezza ed efficacia degli interventi di adeguamento proposti nel progetto definitivo con particolare riferimento al loro impatto sulla qualità complessiva del servizio erogato	Max 10 punti
1.4.	Completezza ed efficacia delle soluzioni indicate nel progetto definitivo relativamente alla riduzione dell'impatto ambientale ed ottimizzazione dei consumi energetici	Max 05 punti
2	Realizzazione di pavimentazione ed collegamenti idraulici fontane di servizio	15 punti
2.1	Qualità complessiva dell'intervento proposto nella progettazione definitiva sotto il profilo della fruibilità, qualità dei materiali impiegati, modalità di posa e realizzazione	15 punti
3	Bozza di convenzione	10 punti
	Migliorie apportate alla bozza di convenzione proposta dal promotore nel progetto di fattibilità tecnico economica	10 punti

saranno ritenute ammissibili le offerte tecniche dei concorrenti che non avranno ottenuto un punteggio minimo di almeno 40/70.

In tale circostanza non si procederà, pertanto, all'apertura dell'offerta economica dei concorrenti che non avranno ottenuto il punteggio minimo, in quanto gli stessi risulteranno automaticamente esclusi dalla gara.

Ciascun commissario provvederà all'attribuzione discrezionale di coefficienti compresi tra 0 e 1 per ogni elemento di natura qualitativa. I coefficienti definitivi si ottengono come media del coefficiente di ciascun commissario rapportando all'unità l'offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo, per ogni

elemento di valutazione, in maniera proporzionale.

I coefficienti compresi tra 0 e 1 rappresentano una forma di adeguatezza della soluzione allo scopo, in accordo con la seguente tabella di giudizio:

qualità e completezza ottime	1,00
qualità e completezza distinte	0,90
qualità e completezza buone	0,80
qualità e completezza discrete	0,70
qualità e completezza scarse	0,40
qualità e completezza gravemente scarse	0,20
qualità e completezza insufficienti	0,00

La Commissione:

- (a) potrà attribuire un punteggio pari a zero agli elementi di valutazione per i quali la relativa documentazione prodotta dall'offerente risulti carente, incompleta o contraddittoria;
- (b) potrà chiedere chiarimenti su specifici aspetti di dettaglio agli offerenti per il tramite del Presidente.

13.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura dell'offerta economica si procederà attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi più convenienti per la Stazione Appaltante e coefficiente pari a zero attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

Non verranno ritenute ammissibili le offerte economiche che prevedano una percentuale di aggio da corrispondere all'Amministrazione Comunale per ogni abbonamento incassato inferiore al 15%.

13.2.1. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la formazione della graduatoria, una volta attribuiti i coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, si farà impiego del metodo aggregativo compensatore.

Esso si basa sulla sommatoria dei coefficienti di valutazioni attribuiti per ciascun criterio e sub-criterio ponderati per il peso relativo del parametro stesso. A ciascuna offerta il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_N V_{ij} * W_j$$

Dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima

V_{ij} = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j variabile tra 0 e 1;

N = numero di criteri e/o sub-criteri di oggetto di valutazione da parte dei commissari;

W_j = peso dell'elemento di valutazione j stabilito nel bando di gara. La somma di tutti gli elementi di ponderazione deve essere uguale a 100.

Risulterà vincente l'offerta che ha ottenuto il punteggio più alto.

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

14.1. APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Le sedute pubbliche si svolgeranno collegandosi da remoto alla piattaforma informatica messa a disposizione dall'ente. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, che avranno inviato all'indirizzo mail: comune.borgoticino@legalmail.it entro le ore **8.00** del giorno precedente della data fissata.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Tutte le sedute pubbliche e le modalità, compresa la prima, avranno luogo presso la predetta sede nella data e nell'orario che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno **3 giorni prima** della data fissata.

La commissione giudicatrice, il giorno fissato nel bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione amministrativa richiesta, procede:

- (a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- (b) a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, il consorzio ed il consorziato;
- (c) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, partecipante alla gara, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- (d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

- (e) all'apertura delle Buste Telematiche Documentazione Amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara.

14.2. APERTURA DELLA “OFFERTA TECNICA” E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

Terminata la fase di ammissione, la Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. effettuerà l'apertura delle Buste Telematiche relative all'offerta tecnica al fine di accertare che in essa siano contenuti i documenti previsti.

Nel caso in cui la seduta venga sospesa a causa della richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs.50/2016, e s.m.i. la seduta pubblica per l'ammissione dei concorrenti e per la verifica del contenuto della busta B sarà comunicata ai partecipanti con PEC.

La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame della documentazione presentata con attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti dal presente disciplinare.

A conclusione della procedura di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice convocherà una nuova seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata, almeno due giorni prima della data fissata.

14.3. APERTURA DELLA “OFFERTA ECONOMICA” E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Si applica l'articolo 97 comma 5 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel corso della seduta pubblica, la Commissione renderà noti gli esiti della valutazione delle offerte tecniche ed i relativi punteggi assegnati e, successivamente, procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e a darne lettura.

Verificata la completezza e la regolarità della documentazione costituente l'offerta economica, la Commissione attribuirà i punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa sulla base dei criteri stabiliti nel presente disciplinare.

Sulla base dei punteggi attribuiti, la Commissione effettua il calcolo del punteggio complessivo e redige la graduatoria dei concorrenti e aggiudica provvisoriamente l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio relativo agli elementi di natura qualitativa. Nel caso di ulteriore parità, sarà ritenuta migliore la posizione del concorrente individuato mediante sorteggio pubblico, al quale si provvederà seduta stante.

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del R.U.P., previo positivo espletamento di tutti i controlli di legge.

La S.A. procederà per l'aggiudicatario anche a verificare le dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti, mediante acquisizione d'ufficio dei relativi certificati,

qualora lo valuti opportuno.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare.

14.4. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative alla Documentazione Amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prima di procedere all'esclusione la Stazione appaltante:

- (a) assegna all'offerente il termine perentorio di **10** (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- (b) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione della documentazione, indicata nella richiesta;
- (c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del d.lgs. 50/2016 non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

15. DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE E RIMBORSO SPESE DELLA PROPOSTA/OFFERTA

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il Promotore può esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario (art. 183, comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.).

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese tecniche per la predisposizione della proposta come riportato nel quadro economico posto a base di gara.

Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico

del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta come indicate nel Piano Economico Finanziario dell'aggiudicatario.

16. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di concessione ha luogo entro i successivi 60 giorni.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Trova in ogni caso applicazione l'art. 8, comma 1, unitamente all'art. 4 comma 1 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito nella legge 11.09.2020 n. 120.

16.1. SOCIETA' DI PROGETTO

Ai sensi dell'art.184 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario avrà la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale pari al minimo legale.

La Società di Progetto diventerà la concessionaria a titolo originario, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione e sostituendo l'aggiudicatario in tutti i rapporti con il Comune.

I soci che concorreranno a formare i requisiti di partecipazione saranno tenuti a partecipare alla società e garantire il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e di altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti di partecipazione è sempre ammesso.

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I ricorsi avverso il bando di gara e il presente disciplinare sono deferiti alla competenza del TAR Milano e devono essere notificati all'ente appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro del Tribunale di Novara, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

18. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY

Con riferimento ai dati personali che si intendono fare oggetto di trattamento per gli stessi si applicheranno l'art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 e s.m.i.. e l'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i..

Data _____

f.to Il Responsabile del Procedimento
arch. Chiara Valentina La Manna

ALLEGATO 1 - (Modello Istanza di partecipazione);
ALLEGATO 2 - (Modello DGUE.xml);
ALLEGATO 3 - (Modello dichiarazione impresa ausiliaria);
ALLEGATO 3 BIS - (dichiarazione sostitutiva del progettista);
ALLEGATO 4 - (dichiarazione di intenti R.T.I);
ALLEGATO 4 BIS - (dichiarazione di intenti R.T.P.);
ALLEGATO 5 - (dichiarazione integrativa del DGUE);
ALLEGATO 6 - (modello di offerta economica).